

La riforma dell'Istruzione Professionale: alcune implicazioni organizzative e didattiche alla luce dei decreti attuativi del D.Lgs. 61/2017

ARDUINO SALATIN¹

1. La cornice di riferimento della riforma

Per comprendere al meglio le implicazioni didattiche e organizzative della riforma delineata dal D.Lgs. 61/2017 è opportuno da un lato richiamarne le principali motivazioni strategiche, dall'altro i punti di discontinuità con il precedente ordinamento.

La riforma dell'Istruzione Professionale è stata concepita soprattutto per:

- contrastare il progressivo calo delle iscrizioni, riducendo nel contempo la dispersione scolastica²;
- assicurare all'Istruzione Professionale un'identità più precisa, rispetto agli Istituti Tecnici e soprattutto alla IeFP regionale, superando la concorrenza tra i due sistemi formativi professionalizzanti;
- corrispondere meglio alla nuova domanda economica, sociale e culturale proveniente dai giovani, dal territorio e dal mondo del lavoro.

Nei contesti lavorativi, la trasformazione digitale sta richiedendo infatti nuove competenze. Con essa, il lavoro diventa sempre più flessibile e complesso; come osserva il sociologo Federico Butera (2018), la nuova idea di lavoro che emerge non coincide tuttavia solo col lavoro dei *gig job* (i «lavoretti») o con quello altamente qualificato (*knowledge worker*), ma anche con un nuovo lavoro “umile e professionalizzato”, basato su conoscenza, responsabilità dei risultati e maggiori competenze tecniche e sociali. Non a caso, come sostiene un recente studio dell'UE (2017), nel prossimo futuro è più importante che mai che le persone possiedano spirito imprenditoriale, sappiano gestire informazioni complesse, pensino in

¹ Preside IUSVE.

² Va ricordato che negli ultimi cinque anni (tra l'a.s. 2013-14 e il 2017-18), gli istituti professionali hanno confermato il record di dispersione tra i vari indirizzi scolastici in Italia, con un tasso medio pari al 32,1% degli iscritti (corrispondente a quasi 45.000 studenti).

maniera autonoma e creativa, utilizzino le risorse a loro disposizione in modo intelligente, e siano in grado di comunicare efficacemente. In particolare, viene loro richiesta la capacità di agire con senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e l'ambiente, sapendo integrare le competenze tecnico-professionali specifiche (*hard skill* specifiche) con quelle culturali e tecnologiche (*hard skill* generiche) e quelle personali (*soft skill*).

Sul piano sociale, la riforma tenta di conciliare le nuove attese dei giovani e le nuove sfide della cittadinanza, dell'occupabilità e della competitività. Per questo essa richiede un nuovo rapporto tra giovani – scuola – mondo del lavoro e territorio che deve portare a valorizzare il protagonismo dei giovani e a promuovere la loro responsabilizzazione nei percorsi di studio, di vita e di lavoro.

Rispetto al previgente ordinamento, soprattutto alla luce del Regolamento quadro (di cui al Decreto 24 maggio 2018, n.92), evidenziamo alcuni punti.

a) Gli istituti professionali vengono rilanciati come «scuole dell'innovazione».

La riforma richiama infatti l'obiettivo di formare i giovani ad "arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese", in vista di un saper fare di qualità associabile al «Made in Italy», per facilitare la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni. In tale prospettiva si giustifica anche l'ampliamento degli indirizzi di studio da 6 a 11.

b) Viene rafforzata la loro autonomia progettuale per rispondere meglio alle esigenze dei territori di riferimento.

Per questo vengono superate le articolazioni e le opzioni reinterpretando la quota di autonomia del 20% nel triennio e introducendo una nuova quota di flessibilità portata al 40% nel triennio.

Le scuole, utilizzando questi spazi di flessibilità, possono infatti declinare direttamente gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, anche se con alcuni vincoli, tra cui:

- la coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione;
- la necessità di riferire tale declinazione alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo;
- la necessità di riferire tale declinazione alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT.

Nel primo biennio si prevede in particolare:

- il carattere unitario (anche in relazione all'adempimento dell'obbligo di istruzione);
- la possibilità di articolare le classi in livelli di apprendimento e in periodi didattici anche in due diverse annualità;
- spingere sull'aggregazione delle discipline in Assi culturali;
- consentire lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato già dalla seconda classe.

Nel triennio si prevede:

- una struttura degli Insegnamenti dell' Area di istruzione generale aggregati in Assi culturali ed insegnamenti dell'Area di indirizzo che riprendono l'Asse scientifico, tecnologico e professionale;
- la possibilità di strutturare il 5° anno in modo da consentire anche l'acquisizione di crediti per il conseguimento della certificazione IFTS e la transizione agli ITS.

c) Si configura una nuova forma di sussidiarietà, che abbandona, anche nominalmente, lo schema binario tra modello «integrativo» e «complementare» e mira ad integrare non tanto i percorsi di studio, ma i due sistemi di IP e IeFP.

Gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, devono scegliere infatti, nella fase di iscrizione al primo anno del secondo ciclo, tra uno dei percorsi degli 11 indirizzi di studio di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali oppure uno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento delle qualifiche triennali (22) o dei diplomi professionali quadriennali (21).

Essa prevede un nuovo sistema che facilita i passaggi e i raccordi tra IP e IeFP, in cui la reversibilità delle scelte dei percorsi è sempre garantita, sia con la possibilità di passaggio tra percorsi IeFP e IP, sia con l'accesso all'esame di qualifica o diploma professionale (per gli studenti degli IP). Per questo possono essere previsti interventi integrati con strutture formative accreditate.

A tal fine si prevede di:

- incentivare l'innovazione delle metodologie e della didattica attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti di IP e di IeFP;
- rafforzare gli interventi di supporto alla transizione scuola lavoro nell'ottica della progressiva costruzione della *Rete nazionale delle scuole professionali*;
- migliorare e ampliare le opportunità di riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti anche in contesti informali e non formali;
- facilitare la spendibilità dei diplomi di IP e delle qualifiche e dei diplomi di IeFP nel mercato del lavoro;
- favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti (IdA) e il sistema IeFP anche con l'attivazione di percorsi di IeFP specifici rivolti agli adulti.

d) Nuove risorse finanziarie a supporto.

Il D.Lgs prevede nuovi oneri finanziari, derivanti dalla sua applicazione, pari a:

- 15,87 milioni per l'anno 2018;
- 63,59 milioni per l'anno 2019;
- 85,33 milioni per l'anno 2020;
- 55,48 milioni per l'anno 2021;
- 40,42 milioni per l'anno 2022;
- 48,20 milioni a decorrere dall'anno 2023.

La copertura finanziaria è a carico dei fondi previsti dalla Legge 107/2015.

Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 il MPLS destina annualmente 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Tali risorse sono destinate in particolare per:

- potenziare l'organico dei docenti, sono stati previsti 47 milioni (a partire dall'anno scolastico 2018/2019);
- sostenere le scuole nell'avvio della riforma, sono stati assegnati 1,2 milioni (disponibili dall'anno scolastico 2017-2018);
- potenziare i laboratori, sono stati programmati 80 milioni (a valere sui fondi PON del FESR).

2. Le “linee guida” per l’accompagnamento delle scuole all’implementazione della riforma

L'art.4, comma 4, del Regolamento quadro della riforma (Decreto 24 maggio 2018, n.92) prevede l'elaborazione di apposite “linee guida” rivolte ai docenti, al personale A.T.A., ai Dirigenti scolastici e ai rappresentanti degli OO.CC. degli istituti coinvolti nei nuovi percorsi.

Tale strumento è in via di pubblicazione e si articola in 2 parti:

- la prima fornisce un quadro di riferimento interpretativo e metodologico, compreso l'assetto organizzativo e didattico;
- la seconda riporta i risultati di apprendimento intermedi da conseguire (al termine del primo biennio, del terzo, del quarto e del quinto anno). La metodologia utilizzata per tale declinazione si basa sulla referenziazione in coerenza con i descrittori relativi ai diversi livelli di qualificazione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni.

Per quanto riguarda le 12 competenze previste per l'area generale comune, riportate nell'Allegato 1 del Regolamento generale, la declinazione è stata fatta senza identificare le abilità e le conoscenze di livello intermedio, ma facendo comunque riferimento ai livelli di *autonomia e responsabilità* relativi ai contesti di esercizio della competenza. La selezione delle abilità e delle conoscenze corrispondenti ai livelli intermedi è affidata alle autonome scelte organizzative e didattiche delle scuole.

È utile segnalare alcune specificazioni relative ai seguenti assi culturali comprendenti gli insegnamenti di:

- *lingua straniera*

Viene raccomandato di collocare progressivamente gli allievi in situazioni e contesti linguistici “autentici”. In particolare, a partire dal terzo anno, in aggiunta alla lingua generale, viene dato spazio alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. Come traguardo dell’intero percorso, si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B1 + del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

– *scienze integrate*

Sono inserite nell’asse scientifico, tecnologico e professionale, ma va tenuto conto che questo è un insegnamento che da un lato concorre certamente alla formazione culturale dell’uomo e del cittadino, dall’altro contribuisce in modo significativo allo sviluppo delle competenze professionali.

Per questo si suggerisce di affidare l’insegnamento a un unico docente, in grado di svolgere almeno una parte dell’attività nei laboratori dell’area di indirizzo e prevedendo compresenze con l’ITP di indirizzo.

– *tecnologie dell’informazione e della comunicazione*

Si raccomanda che l’insegnamento delle TIC sia collocato in una giusta prospettiva di collaborazione allo sviluppo dell’area di indirizzo e che i temi generali legati alla formazione del cittadino siano trattati affrontando situazioni reali connesse all’area professionalizzante.

Si propone inoltre di realizzare sinergie con le altre attività connesse all’asse scientifico, tecnologico e professionale e in particolare ai laboratori, prevedendo anche eventuali attività in compresenza.

Per quanto riguarda invece le competenze di indirizzo, riportate nell’Allegato 2 al Regolamento, la declinazione contiene elementi descrittivi delle *abilità minime*, delle *conoscenze essenziali* e del *livello di responsabilità e autonomia* atteso a conclusione delle varie fasi del percorso formativo.

Vediamo ora più da vicino alcuni aspetti rilevanti relativi al nuovo assetto organizzativo e didattico prefigurato dal Regolamento e illustrato dalle *Linee Guida*.

3. L’assetto organizzativo

I punti da richiamare sono soprattutto i seguenti:

a) *La modularizzazione dei percorsi e i periodi didattici*

Le scuole possono articolare il biennio unitario con modelli organizzativi che, superando la struttura usuale della ripartizione “insegnamento/quadro orario settimanale/monte ore annuale”, utilizzando gli strumenti disponibili come:

- la rimodulazione dei quadri orari;
- la progettazione per unità di apprendimento;

- la personalizzazione educativa (a partire dalle 264 disponibili nel primo biennio) che si concretizza nel Progetto formativo individuale (PFI) definito per ciascuno studente.

Il monte ore annuale di uno o più insegnamenti o attività può essere articolato, anziché nella tradizionale durata dell'anno scolastico, in interventi intensivi di durata inferiore (bimestre, quadrimestre, semestre ecc.), al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze di singoli studenti o gruppi di studenti, nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento.

b) *La gestione della quota di autonomia e flessibilità*

In particolare, si richiama la gestione

- della quota di autonomia che riguarda:
 - gli insegnamenti e le attività dell'area generale: le istituzioni scolastiche possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi;
 - gli insegnamenti e le attività dell'area di indirizzo: le istituzioni scolastiche devono garantire l'inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto per ciascuno di essi.
- della quota di flessibilità che non deve determinare esuberi di personale e deve invece assicurare l'inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento e attività.

4. L'assetto didattico

I punti salienti si possono ricondurre ai seguenti ambiti:

a) Livelli e principi di progettazione curriculare.

Sono previsti due livelli principali: nazionale e di istituto che fanno da base allo sviluppo del "curricolo dello studente". I principi metodologici sono il modello "a ritroso" e l'apprendimento induttivo.

I criteri ispiratori sul piano pedagogico sono quelli di:

- favorire l'integrazione tra contesti di apprendimento formali e non formali, valorizzando la dimensione culturale ed educativa del "sistema lavoro" come base per ritrovare anche *l'identità dell'Istruzione Professionale* come «scuole dell'innovazione»;
- promuovere l'"ingaggio" degli studenti visti come risorsa, bene collettivo del Paese e del territorio, in quanto portatori di talenti e di energie da mobilitare e far crescere per se stessi e per la comunità;
- assumere una prospettiva pienamente «co-educativa» da parte del team dei docenti favorendo il protagonismo diretto e la corresponsabilizzazione degli studenti attraverso un nuovo patto educativo.

b) Modello didattico.

Esso si ispira a quello introdotto con l'istruzione degli adulti che fa leva sulla personalizzazione, cioè sullo sviluppo di ambienti di apprendimento «centrati sullo studente», a loro volta basati sull'interdisciplinarietà, la laboratorialità e la valutazione formativa.

Gli strumenti principali previsti sono:

- il *Progetto Formativo Individuale* (PFI)
- il *Bilancio personale*
- l'*Unità di Apprendimento* (UdA).

Per quanto riguarda l'approccio interdisciplinare va ricordato che il Regolamento non definisce contenuti didattici per singola disciplina, ma individua i risultati di apprendimento per ciascun profilo unitario, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, per rendere effettiva l'integrazione degli insegnamenti all'interno degli Assi e tra Assi.

Per questo è necessario:

- Individuare gli insegnamenti, le attività ed i nuclei fondanti delle discipline che concorrono all'acquisizione delle diverse competenze;
- Strutturare le UdA che permettano di conseguire e attestare i risultati di apprendimento in esito ai percorsi.

Per quanto riguarda l'UdA, essa viene definita nel Regolamento come un "insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo".

In quanto tale, essa:

- rappresenta il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
- è caratterizzata da obiettivi formativi adatti e significativi, a partire dai quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite.

Le *linee guida* presentano alcune indicazioni di massima per la costruzione delle UdA, specificando anzitutto l'opportunità di prevedere un piano annuale o pluriennale (canovaccio) e fornendo un format di riferimento.

Tale format prevede una parte rivolta ai docenti e una agli studenti.

c) Criteri di valutazione.

Le *linee guida* richiamano inoltre i criteri essenziali ispirati ad un approccio di carattere "formativo". In particolare, si ricorda che la valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da ciascuno studente in relazione alle varie UdA.

Le UdA infatti costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti (nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione).

La valutazione intermedia è effettuata, secondo il Regolamento, al termine del primo biennio. Di conseguenza si dovrebbe evitare il più possibile di effettuare bocciature al termine del primo anno, in modo da consentire allo studente la massima flessibilità possibile per raggiungere le competenze previste al termine del biennio.

d) Il progetto formativo individuale (PFI).

Secondo il Regolamento, il PFI è un «progetto che ha il fine di motivare e orientare la studentessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, con l'assistenza di un tutor individuato all'interno del consiglio di classe. Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata» (Art. 2, comma 1).

Esso tiene conto dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente, anche nei contesti informali e non formali, si fonda sul «bilancio personale», si correla ed integra il P.E.Cu.P. del gruppo classe.

Come tale, gli studenti partecipano alla sua attuazione e sviluppo, mentre i Docenti tutor hanno funzioni di supporto e guida.

In particolare, si richiama che il PFI:

- è deliberato – entro il 31 gennaio del primo anno di corso – dal Consiglio di classe (con la sola presenza dei docenti) ed è relativo a ciascun studente;
- ha come base oraria la quota riservata alla personalizzazione (264 ore nel primo biennio);
- viene verificato almeno al termine di ciascun anno scolastico successivo.

Per questo il Regolamento ritiene necessario prevedere una adeguata fase istruttoria volta a garantire la partecipazione dello studente e della famiglia quantomeno alla redazione del bilancio (personale) iniziale e alla definizione degli obiettivi, segnalando l'opportunità dell'osservazione dell'alunno da parte di tutto il consiglio di classe e l'attività di accoglienza, ascolto e orientamento svolta dal tutor.

Il PFI deve essere quindi un documento estremamente snello e flessibile perché altrimenti risulterebbe scarsamente funzionale al processo di personalizzazione ed estremamente complesso da gestire e compilare, nonché uno strumento di lavoro formativo ancor prima che certificativo.

Sul piano organizzativo, le *linee guida* propongono alcune attività di riferimento tra cui:

- la suddivisione della classe nelle ore di compresenza;

- la suddivisione della classe con l'utilizzo dell'organico di potenziamento;
- la realizzazione di modelli orari con moduli inferiori ai 60 minuti e il recupero per attività di accoglienza/orientamento;
- la frequenza di attività didattiche in classi parallele;
- la frequenza di attività didattiche in classi inferiori o superiori;
- la frequenza di attività didattiche in altri percorsi;
- l'Alternanza scuola lavoro, *in house* (bottega scuola, impresa didattica sociale, bar o ristorante scolastico, squadre di manutenzione), in azienda (e/o in apprendistato);
- altre attività a carattere didattico/sociale (come ad esempio il *service learning*).

Anche per il PFI viene previsto un format di riferimento articolato nelle seguenti sezioni:

- una parte “anagrafica” per l'individuazione dello studente e del suo percorso;
- una parte dedicata alla sintesi del bilancio personale iniziale;
- una parte in cui esplicitare gli obiettivi e i traguardi formativi da perseguire nel biennio;
- una parte in cui vengono illustrate le modalità di intervento personalizzato e gli strumenti didattici previsti;
- una parte in cui riportare i criteri e le modalità di valutazione intermedia e conclusiva.

e) La tutorship.

Secondo il Regolamento, il tutor “è individuato dal dirigente scolastico sentito i consigli di classe”.

Le principali funzioni previste sono le seguenti:

- accoglie e accompagna lo studente all'arrivo nella scuola;
- tiene i contatti con la famiglia;
- redige il bilancio iniziale, consultando anche la famiglia e lo studente;
- redige la bozza di PFI da sottoporre al consiglio di classe;
- monitora, orienta e riorienta lo studente;
- avanza proposte per la personalizzazione;
- svolge la funzione di tutor scolastico in relazione ai percorsi di alternanza;
- propone al consiglio di classe eventuali modifiche al PFI;
- tiene aggiornato il PFI.

Proprio per questo, di norma, un tutor dovrebbe seguire un gruppo ristretto di studenti. Su questo aspetto tuttavia è previsto un ulteriore approfondimento, anche a causa dei risvolti sindacali implicati.

5. Considerazioni conclusive

Come si può intuire da quanto sopra richiamato, la riforma prevista assume molti approcci e modelli già consolidati nel campo della IeFP.

Come tale essa propone un nuovo paradigma educativo che richiede un notevole impegno da parte delle scuole che hanno attivato e attiveranno i nuovi percorsi di istruzione professionale, in particolare ai docenti.

Le scuole coinvolte, se vogliono essere all'altezza della sfida, devono infatti ripartire dalla centralità degli studenti e delle studentesse creando nuovi ambienti di apprendimento e rinnovando fortemente la propria organizzazione didattica e gestionale.

Va detto che moltissimi istituti professionali italiani non partono da zero, in quanto hanno accumulato nel tempo un notevole patrimonio di pratiche, di strumenti e di passione, talora in collaborazione con la IeFP: occorre saperlo sviluppare, rinnovare e condividere, assieme al mondo del lavoro e alle comunità territoriali di riferimento, nella prospettiva non solo della prevista *rete nazionale delle scuole professionali*, ma soprattutto *del coinvolgimento e del servizio ai giovani*.